



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 20/2016

ARGOMENTI

- Finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari: entro il 31 ottobre le comunicazioni telematiche
- Entro il 25 ottobre il 730 integrativo a favore del contribuente
- In arrivo gli *alert* frutto dell'incrocio dati tra redditi e spesometro
- Rimborso IVA del terzo trimestre 2016: modello TR da trasmettere entro ottobre
- In arrivo 60 mila lettere di esclusione dal Vies
- Dichiarazioni d'intento anche per gli esportatori abituali nel caso di contratti d'appalto per la costruzione di fabbricati
- Distributori automatici: fatturazione elettronica e corrispettivi dei distributori
- Avvocati "minimi" e gestione separata INPS
- I compensi pagati all'amministratore senza poteri sono indeducibili
- IRAP obbligatoria se il professionista ha due collaboratori
- Rinuncia all'incasso degli utili da parte dei soci: configura l'esistenza di un finanziamento fruttifero

APPROFONDIMENTI

- Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore e dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari
- Nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

IN BREVE

ACCERTAMENTO, IMPOSTE DIRETTE

Finanziamenti all'impresa e beni concessi in godimento a soci o familiari: entro il 31 ottobre le comunicazioni telematiche

Entro il prossimo lunedì 31 ottobre (la scadenza originaria del 30 ottobre quest'anno cade di domenica) andranno trasmesse telematicamente:

- la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2015, **finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00;**
- la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, **qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento**, con riferimento all'anno 2015. La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Le due comunicazioni (che *convivono* sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l'intestazione «fittizia» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore (si considerano familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»). Le informazioni raccolte dall'Agenzia Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell'accertamento sintetico del reddito in capo alle persone fisiche.

(Vedi l'Approfondimento)

DICHIARAZIONI

Entro il 25 ottobre il 730 integrativo a favore del contribuente

Entro martedì 25 ottobre 2016, i contribuenti che hanno regolarmente presentato il modello 730/2016 entro i termini previsti, possono presentare un modello 730/2016 integrativo **qualora avessero riscontrato errori o dimenticanze che, se corrette, comportino un risultato a favore del contribuente.**

Eventuali integrazioni o rettifiche a favore del Fisco dovevano invece essere corrette mediante la presentazione un modello UNICO PF 2016 "Correttivo nei termini" entro lo scorso 30 settembre 2016.

ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI

In arrivo gli alert frutto dell'incrocio dati tra redditi e spesometro

Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E; Comunicato stampa 12 ottobre 2016

L'Agenzia Entrate ha annunciato che entro la fine del 2016 spedirà a imprenditori, lavoratori autonomi e società degli "alert" riferiti al periodo d'imposta 2013, frutto dell'incrocio tra i dati trasmessi con lo spesometro da clienti e fornitori e i redditi dichiarati dai contribuenti.

I destinatari di queste comunicazioni **potranno eventualmente regolarizzare la loro posizione tramite ravvedimento operoso**, versando una sanzione ridotta rispetto a quella che sarebbe irrogabile in caso di un futuro controllo fiscale.

(Vedi l'Approfondimento)

IVA

Rimborso IVA del terzo trimestre 2016: modello TR da trasmettere entro ottobre

I contribuenti IVA che hanno realizzato **nel trimestre solare un'eccedenza di imposta detraibile**

superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo.

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (art. 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione.

Per chiedere il rimborso o usare in compensazione il credito IVA trimestrale è **necessario compilare il modello TR che deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente online, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati** indicati nel D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

In arrivo 60 mila lettere di esclusione dal Vies

L'Agenzia Entrate ha comunicato che, a seguito di controlli effettuati sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie, circa 60mila soggetti Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno una lettera che li informa della loro cancellazione dall'archivio VIES.

L'estromissione della partita IVA avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo periodo il contribuente interessato a conservare l'iscrizione può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.

Ricordiamo che in origine l'iscrizione al VIES era stata effettuata da molti soggetti (quasi tutti) in via preventiva, per evitare di trovarsi nell'impossibilità di effettuare in futuro eventuali operazioni intracomunitarie (anche solo occasionali).

L'eventuale esclusione non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in VIES, in caso di necessità, direttamente in via telematica (Fisconline o Entratel) o attraverso intermediari abilitati.

Dichiarazioni d'intento anche per gli esportatori abituali nel caso di contratti d'appalto per la costruzione di fabbricati

Corte di Cassazione, Sentenza 15 aprile 2016, n. 7504

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7504 del 15 aprile 2016, in contrasto con l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, ha definito inapplicabile alla fattispecie dei contratti d'appalto per la costruzione di fabbricati la limitazione prevista dall'art 8 del D.P.R. n. 622/1972.

Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che rientrano nel concetto di "prestazione di servizi" le operazioni che consistono nell'esecuzione di un lavoro e l'appalto per la costruzione di un fabbricato riflette l'attività lavorativa dell'appaltatore. Quindi, se il committente dell'appalto è un soggetto "esportatore abituale", si rende applicabile il beneficio della non imponibilità IVA.

Distributori automatici: fatturazione elettronica e corrispettivi dei distributori

Agenzia Entrate, Provvedimento 30 giugno 2016, n. 102807

Con il provvedimento n. 102807/2016 l'Agenzia delle entrate ha disposto che dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni tramite distributori automatici **devono memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica i corrispettivi giornalieri**. Il fine è la fiscalizzazione graduale delle *vending machine*; graduale in quanto in un primo momento i dati richiesti saranno trasmessi dagli operatori incaricati del rifornimento dei distributori.

PROFESSIONI**Avvocati "minimi" e gestione separata INPS**

L'INPS ha inviato avvisi bonari di pagamento a 150 mila professionisti (principalmente avvocati), con reddito dichiarato compreso tra i 5 mila e i 20 mila euro nel 2006 o superiore ai 5 mila euro nel 2004 e nel 2005.

L'INPS ha infatti iscritto d'ufficio alla gestione separata INPS i professionisti che hanno dichiarato redditi assoggettati al solo obbligo di versamento del contributo integrativo del 4% alla Cassa forense, con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo soggettivo. L'operazione (denominata Poseidone 2) è stata condotta dall'INPS in collaborazione con l'Agenzia Entrate e Infocamere e coinvolge principalmente gli avvocati che non esercitano la professione con continuità e che, secondo il regolamento della Cassa forense, sono obbligati unicamente al versamento del contributo integrativo commisurato al volume di affari che hanno realizzato, ma non anche a quello soggettivo.

IRES**I compensi pagati all'amministratore senza poteri sono indeducibili**

Corte di Cassazione, Sentenza 21 settembre 2016, n. 18448

La sentenza n. 18448 del 21 settembre 2016, in merito alla deducibilità dei costi d'esercizio, ha affermato che i costi relativi ai compensi corrisposti ad amministratori di comodo, seppur documentati da uscite finanziarie, non sono deducibili in quanto manca il requisito dell'inerenza e della coerenza economica. Infatti, secondo le regole esposte dal TUIR, i costi d'esercizio sono deducibili quali componenti negativi di reddito se soddisfano i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità.

IRAP**IRAP obbligatoria se il professionista ha due collaboratori**

Corte di Cassazione, Sentenza 4 ottobre 2016, n. 19817

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19817 del 4 ottobre 2016 ha condannato al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive un medico di base che si era avvalso di due collaboratori per l'esercizio della professione.

La sentenza in esame ha richiamato la precedente sentenza n. 9451/2016 la quale negava al professionista con più di un dipendente di essere escluso dall'imposizione fiscale in quanto "il requisito dell'autonoma organizzazione [...] ricorre quando il contribuente [...] si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

IRPEF

Rinuncia all'incasso degli utili da parte dei soci: configura l'esistenza di un finanziamento fruttifero

Corte di Cassazione, Sentenza 9 settembre 2016, n. 17839

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17839 del 9 settembre 2016 ha ribadito il principio di diritto secondo cui la presunzione di onerosità dei versamenti soci (ex art. 46 TUIR) alla società non è vincibile con ogni mezzo, "ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge".

In fatto, la Guardia di finanza, nell'ambito di una verifica presso una società partecipata da due soci, ha ritenuto che la rinuncia alla riscossione degli utili da parte degli stessi costituisca un finanziamento a favore della società, presumendo quindi la percezione da parte dei soci finanziatori di interessi attivi.

La Cassazione ha quindi chiarito che la presunzione di onerosità dei versamenti dei soci non è vincibile, come detto, con ogni mezzo, "ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge", ad esempio fornendo la dimostrazione che i bilanci o i rendiconti delle società finanziate contemplino un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo.

APPROFONDIMENTI

Le comunicazioni telematiche dei finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore e dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari

A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d'imposta **hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa**.

La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Attenzione

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d'impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che **hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa** (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.

In particolare vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Esclusi dalla comunicazione:

- beni concessi in godimento agli amministratori;
- beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo come *fringe benefit*;
- beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- alloggi delle soc.coop. edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:

- autovetture;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti "solari"). Poiché la scadenza originaria del 30 ottobre quest'anno cade di domenica, **le comunicazioni andranno effettuate entro lunedì 31 ottobre**.

Nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Con Comunicato stampa pubblicato il 12 ottobre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti contenuti nella circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 riguardante la riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015 e dal D.Lgs n. 158/2015 (riforma del sistema sanzionatorio).

Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l'agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

- in presenza di **errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale**, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% dell'importo non versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento (non trova più applicazione la sanzione fissa di euro 250);
- in presenza di **errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale**, la sanzione prevista è quella per le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" trattate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Il contribuente dovrà versare la sanzione di euro 250, ridotta a 1/9 in caso di ravvedimento (euro 27,78) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui viene regolarizzata la sanzione.

Invece, **in caso di dichiarazione tardiva**, cioè presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa, euro 250, ridotta di 1/10, e quindi pari ad euro 25. Qualora alla tardività della dichiarazione si accompagni un carente o tardivo versamento bisogna applicare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l'errore viene corretto dopo i 90 giorni, dal 1° gennaio 2016 se il contribuente vuole regolarizzare la propria posizione:

- in presenza di **errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale**, la sanzione applicabile è quella per omesso versamento, pari al 30% dell'importo non versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento stesso;
- in presenza di **errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale**, la sanzione prevista è pari al 90% della maggiore imposta dovuta e della differenza del credito utilizzato. Se invece si è in presenza di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di dichiarazione infedele, la sanzione rimane quella prevista dall'art. 8 anche dopo i 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.

L'Agenzia ricorda inoltre che **oltre i 90 giorni non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell'omessa dichiarazione**, anche quando è stata inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.